



NEWS Euroconference

Edizione di lunedì 17 Febbraio 2025

CASI OPERATIVI

Modello Isa per la società agricola in opzione con più attività
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Alcune novità Iva all'interno della Legge di bilancio 2025
di Laura Mazzola

REDDITO IMPRESA E IRAP

Bozze modelli redditi 2025: affrancamento delle riserve in sospensione
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

IMPOSTE INDIRETTE

Immobili strumentali ceduti unitamente all'azienda
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

IMPOSTE SUL REDDITO

Il regime fiscale dei beni provenienti dal patrimonio personale nel caso di conferimento dello studio professionale
di Luciano Sorgato

EDITORIALI

Bilancio d'Esercizio 2024: approfondimenti e best practice con Studio Pirola Pennuto Zei & Associati
di Redazione



CASI OPERATIVI

Modello Isa per la società agricola in opzione con più attività

di Euroconference Centro Studi Tributari

FiscoPratico

La piattaforma editoriale integrata con l'AI per lo Studio del Commercialista

scopri di più >

Siamo gli amministratori di una Srl agricola che esercita le seguenti attività:

- coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietole da zucchero e patate), codice Ateco 01131;
- coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e in guscio, codice Ateco 01.25.

Dal 2022 abbiamo iniziato ad acquistare e rivendere prodotti agricoli di terzi a integrazione della produzione propria e nel rispetto della prevalenza del prodotto-prodotto. In molti casi questi beni vengono commercializzati senza subire manipolazioni o trasformazioni direttamente in azienda.

Vorremmo sapere quale è la corretta modalità di compilazione del modello Unico SC in relazione al modello Isa.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Alcune novità Iva all'interno della Legge di bilancio 2025

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Dichiarazione Iva 2025: novità e casi operativi

[Scopri di più](#)

La **L. 207/2024** (Legge di bilancio per il 2025), rubricata “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, pubblicata sul supplemento ordinario n. 43/L della Gazzetta ufficiale 31.12.2024, n. 305, ha disposto **alcune novità relative anche all'ambito Iva**.

Tra le misure si dispone, all'interno del **comma 49**, la **modifica l'elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquota Iva ridotta al 10%**, di cui alla [tabella A](#), parte III, D.P.R. 633/1972.

In particolare, la disposizione sostituisce il **punto 127-sexiesdecies**), al fine di **escludere dall'applicazione dell'aliquota ridotta il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia di rifiuti urbani e di rifiuti speciali**.

La novella, inoltre, aggiorna i riferimenti alle **norme in materia ambientale** contenuti nel suddetto punto 127-sexiesdecies), attesa l'abrogazione del D.Lgs. 22/1997, sostituito dal D.Lgs. 152/2006.

Con il **comma 57**, il Legislatore ripropone l'**introduzione della lettera a-quinquies), al comma 6, dell'articolo 17, D.P.R. 633/1972**, già introdotta dal D.L. 124/2019, e mai entrata in vigore per mancato rilascio dell'autorizzazione da parte del Consiglio Ue.

In base a tale lettera a-quinquies), il legislatore dispone che la **procedura dell'inversione contabile anche alle prestazioni di servizi**, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), del medesimo comma, dell'[articolo 17, D.P.R. 633/1972](#), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di **beni strumentali di proprietà di quest'ultimo** o ad esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di imprese che svolgono **attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica**.

Successivamente, il **comma 64**, assoggetta ad Iva al 5% i corsi di attività alpinistica effettuati dalle guide alpine in attività autonoma.



In particolare, il comma 64, **modifica il numero 1-*septies***, della tabella A, Parte II-bis, D.P.R. 633/1972, in virtù del quale **l'erogazione di corsi di attività sportiva invernale**, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal Coni, imparati, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, è **soggetta all'aliquota Iva del 5%**, nella misura in cui tali corsi **non siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto**.

Infine, il **comma 74** sostituisce interamente il **comma 3, dell'[articolo 2, D.Lgs. 127/2015](#)**, che disciplina la **trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi**, al fine di attuare una **piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico**.

Nella relazione illustrativa si osserva che la sostituzione del comma 3 è volta a rendere **maggiormente integrati il processo di certificazione fiscale** (memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi) e **quello di pagamento elettronico**, facendo emergere in modo puntuale **l'eventuale incoerenza tra incassi** (da transato elettronico) e **scontrini emessi**.

A questo fine sarà **integrato lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici**, affinché sia sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi, nonché i **dati dei pagamenti elettronici giornalieri**.

Successivamente, il **comma 75, modifica l'[articolo 11, D.Lgs. 471/1997](#)**, in materia di **violazioni di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto**.

In particolare, sono previste anche queste nuove sanzioni:

- per la **violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici, sanzione in misura fissa pari a 100 euro per ciascuna trasmissione** ([articolo 11, comma 2-*quinquies*, D.Lgs. 471/1997](#));
- per le **violazioni reiterate nel corso di un quinquennio, sospensione della licenza con chiusura di locali da tre giorni a un mese** ([articolo 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997](#));
- per il **mancato collegamento dello strumento hardware o software, mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici, sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro** ([articolo 11, comma 5, D.Lgs. 471/1997](#)) e **sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da quindici giorni a due mesi** ([articolo 12, comma 3, D.Lgs. 471/1997](#)).

Infine, il comma 77 stabilisce la decorrenza delle misure in oggetto, disponendo che le disposizioni di cui ai commi da 74 a 76 si applicano a **decorrere dal prossimo 1.1.2026**.



REDDITO IMPRESA E IRAP

Bozze modelli redditi 2025: affrancamento delle riserve in sospensione

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Novità modello redditi società di capitali

Scopri di più

Si avvicina il momento per prendere la **decisione finale in materia di affrancamento delle riserve in sospensione di imposta**. L'[articolo 14, D.Lgs. 192/2024](#), introduce tale possibilità che è stata **recepita nel Modello Redditi SC 2025** (per ora in bozza) con una **apposita nuova sezione VII- B nel quadro RQ**. Allo stato attuale manca la **definitività nella approvazione dei modelli dichiarativi**, e soprattutto la pubblicazione del **Decreto attuativo** per la cui scadenza, l'[articolo 14, comma 2, D.Lgs. 192/2024](#), stabilisce il **termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 192/2024 sopra citato**; termine che scade, quindi, il prossimo 2.3.2025 (anche se è facile prevedere che **detto termine non verrà rispettato**).

La pubblicazione del modello dichiarativo, sebbene in bozza, consente di mettere in **risalto alcune considerazioni**. Anzitutto, il **tema dell'ambito oggettivo**, cioè che cosa è che **determina precisamente lo status di sospensione in una riserva**. Avere le idee chiare su questo punto permette di **evitare di affrancare una riserva**, pensando che sia in sospensione di imposta, quando **in realtà essa non lo è affatto**. Il Tuir, sul punto, per la verità, **non è chiaro nell'operare questa definizione** che, invece, possiamo **trovare in un passaggio della circolare n. 33/E/2005** che individua **due aspetti che**, di regola, qualificano la riserva come **"in sospensione di imposta"**:

- la specifica previsione di una **norma speciale che qualifica la riserva nel momento della sua genesi**;
- la circostanza che essa si crea in **contropartita di valori fiscalmente riconosciuti**.

Alla luce di tali due caratteristiche possiamo agevolmente concludere che **una riserva che si crea senza aver subito prelievo fiscale**, non per questo diventa **automaticamente in sospensione di imposta**; un esempio è il **saldo attivo da rivalutazione solo civilistica** che va considerato **sì riserva di utili**, ma **non in sospensione di imposta**, sia a causa del fatto che non vi è una norma che come tale la qualifica, sia perché i **maggiori valori iscritti in bilancio in contropartita della riserva non hanno riconoscimento fiscale**.

Secondo aspetto rilevante, è individuare quando si **perfeziona l'affrancamento**. Al riguardo, vi è



un passaggio interessante nella Relazione Illustrativa che recita: *“Pertanto, l'affrancamento si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi contenente i dati e gli elementi per la determinazione del relativo tributo”*. Da tale passaggio emerge che il **pagamento della imposta sostitutiva non è elemento essenziale** ai fini del perfezionamento della scelta, bensì lo è la **compilazione della apposita sezione del quadro RQ**, il che porta a ritenere che il **mancato versamento della imposta sostitutiva non determini effetti negativi** per l'affrancamento, ma solo che, una volta cristallizzato il debito per imposta sostitutiva (e ciò a causa della compilazione del modello redditi), esso determini solo **l'iscrizione a ruolo della rata non pagata**. Vale la pena sottolineare che, nella precedente edizione dell'affrancamento, l'Agenzia delle entrate aveva **individuato due elementi essenziali per il perfezionamento della scelta**: *“Ai fini dell'affrancamento si rende necessario assolvere a un duplice onere di versamento e di dichiarazione”*.

Peraltro, dalla lettura del modello Redditi, emerge anche che la **rateizzazione della imposta sostitutiva** (4 rate annuale da versare alla scadenza delle imposte sul reddito) **non è una scelta, bensì un obbligo**; quindi, anche il contribuente che volesse risolvere definitivamente la questione del versamento operandolo in unica soluzione, **si vedrebbe impossibilito ad operare in siffatto modo**.

Che la scelta di affrancamento possa **non comprendere l'intera riserva iscritta in bilancio**, bensì **una sua parte**, emerge chiaramente nel testo dell'[articolo 14, D.Lgs. 192/2024](#), mentre le istruzioni al modello **non mettono in evidenza questo aspetto**. Va segnalato, sul punto, che la **possibilità di un affrancamento parziale era presente anche nella interpretazione di prassi** rilasciata in merito alla **precedente procedura di affrancamento** con la [circolare n. 33/E/2005](#), che recitava: *“L'affrancamento delle riserve e dei fondi in sospensione di imposta, nonché dei saldi attivi di rivalutazione è una facoltà del contribuente, che può essere esercitata:*

- *per tutti o soltanto per alcuni di detti fondi, riserve e saldi attivi di rivalutazione;*
- *per il loro intero ammontare o soltanto per una parte.*

Il **perfezionamento della procedura è tema diverso dalla decorrenza** dell'effetto dell'affrancamento. Infatti, sempre recuperando la **prassi della citata circolare n. 33/E/2005**, occorre puntualizzare che, a far data dall'inizio del periodo d'imposta in cui si perfeziona la scelta di affrancamento, la **riserva si intende liberata dallo status di sospensione di imposta**, sicché si può dire che se **venisse distribuita in data 15.2.2025 una riserva in sospensione d'imposta, essa va intesa fin da quel momento come una riserva libera**, a condizione che, ovviamente, entro il prossimo 31.10.2025, inviando la dichiarazione dei redditi, sia **compilata l'apposita sezione del quadro VII – B del quadro RQ**.

Sempre in materia di **effetti dell'affrancamento**, va messo in risalto che **una volta perfezionata la scelta**, la riserva torna ad avere le caratteristiche fiscali che si sarebbero manifestate se **non fosse stata dichiarata “in sospensione di imposta”**. In altri termini, si vuole dire che la **riserva in sospensione di imposta**, se viene distribuita, genera sempre un **incremento di imponibile in capo alla società**, qualunque sia la sua **natura originaria**. Al contrario, qualora **la riserva sia**



affrancata, essa torna al suo status originario che non necessariamente **si traduce in una riserva di utili**. Infatti, essa potrebbe anche essere **riserva di capitali** e, se affrancata e successivamente distribuita, **non si avrebbe la genesi di un dividendo in capo al socio**, bensì la **riduzione del costo della partecipazione**, così come afferma l'[articolo 47, comma 5, Tuir](#). In questo senso, si è pronunciata, dopo qualche incertezza, anche l'Agenzia delle entrate con la [circolare n. 6/E/2022](#), par. 4.8, in cui afferma che una **riserva in sospensione d'imposta**, derivante da un **riallineamento di valori civili/fiscali** con vincolo apposto su una **riserva di capitali esistente nel patrimonio netto**, se distribuita ai soci **genera**, in capo a questi ultimi, la conseguenza fiscale della restituzione degli apporti, quindi la **riduzione del costo della partecipazione**.



IMPOSTE INDIRETTE

Immobili strumentali ceduti unitamente all'azienda

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari



Master di specializzazione

Masterclass fiscalità immobiliare

Scopri di più

La **cessione d'azienda, o di un ramo di essa**, è un'operazione **esclusa da Iva** ([articolo 2, D.P.R. 633/1972](#)) ed è soggetta ad **imposta di registro in misura proporzionale**. In tale contesto, è frequente che nel **patrimonio aziendale siano ricompresi anche dei fabbricati** (tipicamente strumentali) che le parti intendono trasferire **unitamente all'azienda**. È, quindi, necessario comprendere se **la presenza di un immobile strumentale**, nell'ambito del compendio aziendale ceduto, comporti **l'applicazione della disciplina prevista**, ai fini delle imposte indirette (registro, ipotecarie e catastali), per il trasferimento di tali beni, ossia **l'imposta di registro in misura fissa e l'imposta ipo-catastale nella misura del 4%**.

Preliminarmente, si ricorda che le disposizioni in tema di Iva che contengono la disciplina del trasferimento di fabbricati strumentali è contenuta nell'[articolo 10, n. 8-ter, D.P.R. 633/1972](#), che introduce una **deroga al regime di esenzione Iva**, con conseguente **imponibilità Iva** (in molti casi con il **sistema del reverse charge**), nelle **seguenti ipotesi**:

- cessioni effettuate **entro 5 anni dall'ultimazione** della costruzione (o ristrutturazione), da parte delle **imprese costruttrici** (o ristrutturatici);
- cessioni effettuate **oltre 5 anni dall'ultimazione dei lavori di costruzione o ristrutturazione**, ma **con opzione per l'imponibilità Iva**;
- cessioni effettuate da imprese che non hanno costruito o ristrutturato l'immobile **con opzione per l'Iva nell'atto di cessione**.

In buona sostanza, a parte l'ipotesi del **bene ceduto entro 5 anni** dall'ultimazione dei lavori da parte dell'impresa che lo ha costruito o ristrutturato, in tutti gli altri casi **l'Iva è applicata per opzione**, ed in **regime di inversione contabile** se l'acquirente **è un soggetto passivo Iva**.

A fianco del descritto trattamento Iva, è da segnalare la regola di applicazione dell'imposta ipotecaria e catastale. Infatti, l'[articolo 35, comma 10-bis, D.L. 223/2006](#), modificando le disposizioni del D.Lgs. 347/1990, dispone che, per **tutte le cessioni di immobili strumentali**, di cui all'[articolo 10, n. 8-ter, D.P.R. 633/1972](#), sia esenti che **imponibili Iva**, si applica **l'imposta ipotecaria del 3% e catastale dell'1%**. Ora, alla luce di quanto esposto, occorre verificare **se tali regole sono applicabili**, anche qualora il **compendio immobiliare sia ceduto unitamente**



all'azienda.

La risposta deve essere ricercata nel **corretto ambito di applicazione** dell'[articolo 10, n. 8-ter, D.P.R. 633/1972](#), poiché solo per **taли cessioni si rende applicabile**, in forza di espresso richiamo, **l'imposta ipotecaria e catastale nella misura del 4%**. Ora, la citata disposizione prende in considerazione le **cessioni di immobili strumentali poste in essere da soggetti Iva**, ossia operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'Iva, in quanto dotate dei presupposti oggettivo, soggettivo e territoriale.

Infatti, anche se **in qualche caso tali operazioni sono esenti**, è bene rammentare che, comunque, presentano **tutti i requisiti previsti dal D.P.R. 633/1972**, e quindi si tratta comunque di **operazioni rilevanti ai fini Iva**.

Al contrario, la cessione d'azienda è, come detto, operazione espressamente esclusa dall'Iva, ossia "fuori campo", per carenza del **presupposto oggettivo**, poiché l'[articolo 2, comma 3, lett. b\), D.P.R. 633/1972](#), **esclude** espressamente dal **novero delle cessioni di beni i trasferimenti di azienda**.

Alla luce di tali considerazioni, la conclusione al quesito sopra formulato non può che essere conseguente alla logica delle disposizioni normative, nel senso che la **cessione di immobile strumentale, nell'ambito del trasferimento d'azienda**, non possa rientrare nella fattispecie, di cui all'[articolo 10, n. 8-ter, D.P.R. 633/1972](#), in quanto **esclusa da Iva**, con conseguente applicazione dell'imposta ipotecaria e catastale **nella misura di 50 euro ciascuna** (unitamente all'imposta di registro del 9%), e non del **4% sul valore dell'immobile**.

Alle medesime conclusioni si perverrebbe qualora nel **patrimonio dell'azienda** trasferita siano compresi **fabbricati abitativi**.



IMPOSTE SUL REDDITO

Il regime fiscale dei beni provenienti dal patrimonio personale nel caso di conferimento dello studio professionale

di Luciano Sorgato



Forum Web Fisco | Convegno di aggiornamento di mezza giornata

Novità 2025 e punto sulla riforma fiscale

FORMAT INNOVATIVO

Scopri di più

Qualora nel **compendio patrimoniale di un professionista** che intraprenda la riorganizzazione in una società tra professionisti, vi siano **beni strumentali acquisiti gratuitamente** (o provenienti dal suo patrimonio personale) **si pone la questione del valore fiscale da assegnare a tale asset**. Nel reddito di lavoro autonomo, a fronte della mancanza di un costo di acquisto, **non si viene a definire alcun componente reddituale fiscalmente spendibile**. Nel **reddito di lavoro autonomo**, in caso di beni strumentali acquisiti gratuitamente, la simmetria impositiva viene perseguita **non raccordando alcuna sopravvenienza attiva tassabile al valore normale** del bene strumentale e nel contempo **interdicendo ogni diritto di ammortamento sull'asset**, a differenza dell'intersezione fiscale prevista, invece, **nel regime d'impresa**, nel quale si **tassa come sopravvenienza attiva il valore normale del bene strumentale** e, nel contempo, **si ammette l'ammortamento del medesimo**.

Nel caso di conferimento dello **studio professionale in un'associazione professionale** (anche volendo sopravanzare la chiara versione letterale del nuovo [articolo 177bis, comma 1, Tuir](#), come già sopra rappresentata), non verificandosi **alcun avvicendamento di categoria reddituale**, persistendo **senza soluzione di continuità il reddito di lavoro autonomo**, si deve ritenere, anche in virtù della **chiara versione letterale della norma** (il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente), che persista il **medesimo regime fiscale di irrilevanza del bene strumentale** nella doppia accezione sopra rappresentata (assenza di rilevanza impositiva e indeducibilità dell'ammortamento).

Tale articolazione di regolamento fiscale è stato previsto, quando ancora non erano rilevanti le plusvalenze realizzate nel reddito di lavoro autonomo, per cui appariva lineare la **totale assenza di effetti fiscali correlati ai beni usati** nell'esercizio dell'arte o della professione provenienti dal **patrimonio personale o ricevuti gratuitamente**. Con l'introduzione della rilevanza a regime delle plusvalenze potrebbero verificarsi degli **effetti distorsivi**, dal momento che, anche tali beni, possono **generare delle plusvalenze** che, in **mancanza di un qualsiasi costo fiscalmente riconosciuto** a monte, verrebbero a corrispondere con **l'intero corrispettivo percepito**, inclusivo anche del **valore temporalmente raccordabile alla sfera privata del professionista/artista**.



Apparirebbe, quindi, più coerente con **le complessive conseguenze impositive sopra rappresentate**, l'adozione, anche nel reddito di lavoro autonomo, di un **riconoscimento fiscale dei costi**, secondo le **coordinate disciplinari** previste nel comma 3 bis, dell'[articolo 65, Tuir](#), che raccorda alle prescrizioni del D.P.R. 689/1974 (a mente del quale "I beni mobili strumentali, raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e secondo i coefficienti di ammortamento in vigore dal 1 gennaio 1974, sono valutati in base al costo di acquisizione, maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione") il **valore fiscalmente spendibile ai beni provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore** e alle medesime fonti normative potrebbe venire **raccordato il valore fiscale dei beni acquisiti gratuitamente** (anche se in tal caso, non avendo l'esercente l'arte o la professione sostenuto alcun costo, provenendo il cespote da economie terze, andrebbe considerato precluso ogni diritto di ammortamento). Il **quadro normativo attuale non contempla**, però, nel reddito di lavoro autonomo, alcun **raccordo con la predetta disciplina**, prevista nel comma 3 bis, dell'[articolo 65, Tuir](#), per cui alcun ribaltamento della medesima nel reddito di lavoro autonomo si rende oggi possibile. Ne deriva che, in **caso di riorganizzazione dello studio individuale in associazione tra professionisti**, il bene strumentale non potrà venire dotato di **alcun costo fiscalmente riconosciuto**.

Nel caso, invece, di **conferimento dello studio professionale in una società tra professionisti** soggetta al governo sia civilistico che fiscale delle **società commerciali** e, quindi, di **sostituzione del reddito di lavoro autonomo in reddito d'impresa**, in virtù della perentorietà della prescrizione dell'[articolo 6, comma 3, Tuir](#) ("I redditi delle società...da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale sono considerati redditi d'impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi"), sempre sopravanzando, per il momento, la rappresentata versione letterale del cit. art. 177 bis, comma 1, Tuir), almeno per i **beni provenienti dal patrimonio personale del professionista** si potrebbe ritenerе consentito **raccordare**, al citato comma 3bis, dell'[articolo 65, Tuir](#), una **latitudine disciplinare più aderente alla ratio della norma** (che alla sua stretta versione letterale) e perseguire una **più logica coerenza impositiva**, ammettendo, una volta che il bene viene a raccordarsi con il regime d'impresa a seguito del subentro allo studio individuale della società tra professionisti, il **riconoscimento fiscale del costo**, secondo i parametri del citato D.P.R. 689/1974. Tale **soluzione consentirebbe**, in primis, un più logico **regime impositivo delle eventuali plusvalenze** realizzate con la **cessione di tali beni** (che verrebbero a determinarsi al netto della residuale componente di costo privatamente sostenuta dal professionista) ed anche di **perseguire una maggiore omogeneità di effetti fiscali**, con il **conferimento di un'impresa individuale** (nel cui compendio aziendale partecipano beni provenienti dalla sfera personale dell'imprenditore) in **società commerciale**.

Anche la **rigidità della norma sopra commentata** ("il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine a quanto ricevuto..."), in tale caso **non sembra poter costituire un'ostruzione insormontabile**, in quanto nel computo del costo fiscalmente rilevante del compendio patrimoniale conferito **appare possibile includervi** (al momento del passaggio dal reddito di lavoro autonomo al reddito d'impresa) anche **i costi dei beni strumentali provenienti dal suo patrimonio personale**, prima allo stato latente perché **esclusi dalle ormai immotivate** (con l'introduzione della rilevanza delle plusvalenze) diverse dinamiche fiscali di



governo del reddito di lavoro autonomo. Anche in ordine a tale questione, la **riforma fiscale avrebbe bisogno di ulteriori correzioni** e di più logici ammodernamenti normativi che consentano di **perseguire un'autentica maggiore coerenza di sistema**, eliminando **ingiustificate discriminazioni di effetti fiscali** a parità di condizioni (come appare essere il disconoscimento a qualsiasi titolo degli originari costi privati sostenuti dai professionisti/artisti, nonostante l'introdotta generale rilevanza fiscale delle plusvalenze nel reddito di lavoro autonomo).



EDITORIALI

Bilancio d'Esercizio 2024: approfondimenti e best practice con Studio Pirola Pennuto Zei & Associati

di Redazione

Il bilancio d'esercizio è uno strumento essenziale per valutare la salute finanziaria di un'azienda e orientare le sue strategie future. Con l'evoluzione delle normative civilistiche e fiscali, i professionisti del settore devono approfondire costantemente le regole di redazione e analisi del bilancio, per garantire una gestione contabile efficace e pienamente conforme alla normativa vigente.

Euroconference, in collaborazione scientifica con lo **Studio Pirola Pennuto Zei & Associati**, propone un **Master di Specializzazione** articolato in quattro incontri in programma a partire dal 3 marzo, dedicato all'analisi dettagliata di tutti gli aspetti chiave legati al bilancio d'esercizio.

Il percorso formativo fornirà strumenti concreti per l'analisi e la predisposizione del bilancio, con particolare attenzione alle evoluzioni introdotte dal **D.Lgs. 125/2024**, alla gestione delle **immobilizzazioni**, ai criteri di valutazione dei **ricavi e crediti**, fino alla contabilizzazione di **fondi rischi, imposte differite e strumenti finanziari derivati**.

Il corpo docente, composto da esperti del settore come **Massimo Buongiorno** e **Mauro Nicola**, guiderà i partecipanti attraverso **casi pratici, best practice e simulazioni**, favorendo il confronto diretto con i relatori. Il Master garantisce una formazione mirata per affrontare con competenza le sfide della professione.

Il corso è fruibile sia in presenza, presso la sede di Studio Pirola Pennuto Zei a Milano, sia in diretta web, offrendo massima flessibilità ai partecipanti. Inoltre, sarà possibile accedere alle registrazioni differite per un periodo di 60 giorni.

[**Consulta il programma completo del Master!**](#)

In collaborazione scientifica con

Pirola
Pennuto
Zei

Corso di 4 incontri

Bilancio d'esercizio 2024

